COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Provincia di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

**9-039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 = c-mail: <u>utc@comuncharano.it</u> = c-mail cort.: <u>utc@pec.comuncharano.it</u> Via Cornado Buono, 1-80070 Barano d'Ischia (N.A) - C.F.: 83000730636 - P. LV.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 23 DEL 30.06.2016

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1043 del 27.02.1986 Legge 47/85.

Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello in assenza di titolo

edilizio, riportati in N.C.E.U. al foglio nº 16 p.lla 33.

DITTA: SCOTTI FRANCESCO, nato a Ischia (NA) il 01.06.1946;

RICHIEDENTE: PALAMARO MARIA, nata a Barano d'Ischia (NA) il 04.06.1949.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- che con istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Barano d'Ischia al n. 2198 del 06.03.2013 la Sig.ra Maria PALAMARO, nata a Barano d'Ischia (NA) il 04.06.1949 C.F.: PLMMRA49H44A617D e residente in Ischia (NA) alla via Leonardo Mazzella n. 116/a, nella qualità di attuale proprietaria, provvedeva a richiedere il rilascio del formale parere di compatibilità paesistico-ambientale relativa all'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 1043 del 27.02.1986 dal proprietario dell'epoca Sig. Francesco Scotti come sopra generalizzato, e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia alla Via Belvedere e consistenti nella "...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello in assenza di titolo edilizio, riportati in N.C.E.U. al foglio nº 16 p.lla 33...", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Arch. Monti Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al nº 10734;
- che per le predette opere in data 22.11.2007 è stato rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 5/2007 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale nº 10 del 18/11/2004 e ss. mm. ed ii;

VISTO:

- che il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, dalla L. 129/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii. sono in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958;
- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il

e A

- Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale nº 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del comune al n. 2198 del 06.03.2013 e nei relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Arch. Monti Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 10734, sono rappresentate le opere abusive relative a "...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello in assenza di titolo edilizio, riportati in N.C.E.U. al foglio n° 16 p.lla 33...", ed è illustrata la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

CONSIDERATO:

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011,prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona "P.I. (Protezione Integrale)" del vigente P.T.P. ed in Zona di Edilizia Sparsa del P.V.C.P.;
- che la Commissione per il Paesaggio per le opere abusive di che trattasi con verbale nº 5, punto n. 6 del 29.04.2013 ha espresso il seguente parere: "....omissis.... La commissione vista l'istanza presentata; Rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa del piano per la valutazione delle pratiche oggetto di condono presentate ai sensi della leggi 47/85 e 724/94 e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 del piano predetto, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento all'istanza di condono prot. 1043/86omissis....";
- che con la relazione tecnica illustrativa del 20.05.2013 ed acquisita al protocollo generale del comune al n. 4028 del 21.05.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato "la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P.";
- che dalla suddetta relazione tecnica illustrativa si rileva tra l'altro che in fase di istruttoria l'U.T.C. ha riscontrato la regolarità della documentazione esibita e la conformità delle opere presentate sull'elaborato grafico allegato alle previsioni del Protocollo di intesa e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia;
- che con nota del 17.05.2013 prot. n. 4082 del 21.05.2013, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli la suddetta *Relazione Tecnica Illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 24.05.2013 prot. n. 14761;
- che il MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n° 23976 del 05.09.2013 richiedeva documentazione integrativa;
- che la Sig.ra Palamaro Maria in riscontro alla suddetta richiesta di integrazione provvedeva a trasmettere al protocollo generale del comune di Barano d'Ischia la relativa documentazione integrativa assunta con prot. n. 6861 del 12.09.2013;
- che con nota prot. n. 7735 del 23.11.2015, veniva trasmessa al MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli la suddetta documentazione integrativa trasmessa dalla parte con nota prot. n. 6861 del 12.09.2013;
- che la predetta documentazione integrativa veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in data 03.12.2015 prot. n. 21701;
- che il MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. nº 1407 del 25.01.2016 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 01.02.2016 al n. 564



comunicava: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare";

VISTO la nota acquisita al prot. com. n. 11869 in data 20.11.2007, con la quale sono state trasmesse tra l'altro, le ricevute dei versamenti dell'indennità paesaggistica; RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs. 63/08, dalla L. 129/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii. "... Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli reso con nota prot. nº
 1407 del 25.01.2016 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 01.02.2016 al n. 564;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

R I L A S C I A AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla Sig.ra Maria PALAMARO, nata a Barano d'Ischia (NA) il 04.06.1949 C.F.: PLMMRA49H44A617D e residente in Ischia (NA) alla via Leonardo Mazzella n. 116/a, nella qualità di attuale proprietaria dell'unità immobiliare, per le opere consistenti nella "...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello in assenza di titolo edilizio, riportati in N.C.E.U. al foglio nº 16 p.lla 33..." sito in Barano d'Ischia alla Via Belvedere e come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Decreto Legislativo nº 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/06, dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 62/08, dal D.Lgs 63/08, L. 129/08 e ss.mm. ed ii. dal D.L. nº 70/2011 convertito, con modificazione, con legge di conversione nº 106 del 12.07.2011 e ss. mm. ed ii. in conformità del parere favorevole vincolante della MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli reso con nota prot. nº 1407 del 25.01.2016 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 01.02.2016 al n. 564 come di seguito riportato: "SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare....".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 47/85. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico (geom. Matha/Florio)

M Responsabile per il Paesaggio (dott. arch. Cird Liguori)